

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2895/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3380/93⁽³⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento succitato;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1318/93 ha previsto che i richiedenti si impegnano a far realizzare, su richiesta della Commissione, uno studio di valutazione delle azioni condotte; che, a norma dell'articolo 7 dello stesso regolamento, possono essere versati anticipi e pagamenti successivi su presentazione di fatture trimestrali;

considerando che, per seguire più da vicino le azioni realizzate, è opportuno disporre la valutazione sistematica delle suddette azioni da parte di organismi indipendenti;

considerando che si corre il rischio che i versamenti previsti comportino l'esaurimento del contributo finanziario della Comunità senza che resti alcun saldo da pagare; che, per evitare tale rischio, per una sana gestione finanziaria è opportuno disporre che l'anticipo e i diversi pagamenti non superino il 75 % del contributo comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) a far realizzare, a proprie spese, ad opera di un organismo indipendente, nel termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, uno studio di valutazione delle azioni condotte; »

2) All'articolo 2, paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, i pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono superare, complessivamente, il 75 % del contributo finanziario comunitario. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il disposto del punto 2 dell'articolo 1 si applica ai contratti conclusi a partire da tale data.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 15.